



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

CONSIGLIO GIUDIZIARIO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Art. 1	Convocazione del Consiglio Giudiziario
Art. 2	Funzionamento
Art. 3	Designazione dei relatori
Art. 4	Redazione del verbale
Art. 5	Votazioni
Art. 6	Pubblicità degli atti
Art. 7	Pubblicità delle sedute
Art. 8	Istruttoria nella formulazione dei pareri sui magistrati
Art. 9	Poteri istruttori
Art. 10	Comitato pari opportunità
Art. 11	Commissione flussi
Art. 12	Status dei componenti del Consiglio.
Art. 13	Pubblicazione e modifiche del regolamento

ART. 1. CONVOCAZIONE

1.1) Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione dell'avviso ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

1.2) L'ordine del giorno è trasmesso integralmente, per via telematica, ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione con indicazione dei relatori.

L'ordine del giorno è inoltre comunicato per via telematica ai capi degli uffici, ai magistrati del distretto nonché ai consigli degli ordini degli avvocati.

Il Presidente può escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate al procedimento.

1.3) I componenti del Consiglio sono tenuti ad avvisare tempestivamente la segreteria del consiglio di loro eventuale indisponibilità.

1.4) L'ordine del giorno è redatto dal Presidente sulla base di tutti gli atti pervenuti alla segreteria dopo l'ultima riunione, secondo l'ordine cronologico.

Di norma nella prima parte della seduta sono trattate le materie attribuite al Consiglio nella composizione di cui all'art. 16 del D. L.vo n. 25/2006.

1.5) Nell'ordine del giorno sono inseriti anche argomenti tempestivamente proposti da singoli consiglieri, salvo che il Presidente ritenga di non ammetterli, riferendo al Consiglio immediatamente successivo in apertura di seduta.

1.6) Il Consiglio potrà dichiarare inammissibili argomenti ritenuti ammissibili dal Presidente o ammettere argomenti ritenuti inammissibili dal Presidente il quale, in questo secondo caso, è tenuto ad inserire l'argomento all'ordine del giorno della riunione successiva.

1.7) Le questioni poste all'ordine del giorno sono discusse e deliberate nella seduta prevista, a meno che il Consiglio Giudiziario, a maggioranza, non ritenga motivatamente di rinviarne l'esame.

1.8) In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, può integrare l'ordine del giorno con comunicazione da inviarsi ai componenti, ove possibile, almeno 24 ore prima. L'argomento non potrà essere trattato se vi si oppongono almeno due consiglieri presenti.

1.9) I Consiglieri chiamati a concorrere alla deliberazione consiliare hanno diritto di esaminare la documentazione istruttoria. Per le pratiche in materia tabellare i Consiglieri possono richiedere copia della documentazione istruttoria su supporto informatico.

Art. 2 FUNZIONAMENTO

2.1) Il Consiglio adotta un programma almeno trimestrale di sedute da tenersi preferibilmente il mercoledì con cadenza quindicinale.

2.2) Le riunioni si tengono ordinariamente presso la corte d'appello, fatte salve eventuali riunioni presso le sedi dei Tribunali del distretto per la trattazione di questioni organizzative attinenti prevalentemente quegli uffici.

ART. 3 - DESIGNAZIONE DEI RELATORI.

3.1) Le pratiche sono assegnate tenendo conto della composizione prevista dalla legge in relazione all'esercizio delle diverse funzioni.

3.2) Le pratiche di competenza del consiglio nella composizione con i soli magistrati vengono assegnate secondo i seguenti criteri:

- a) i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati vengono attribuiti, nel corso della riunione del consiglio, mediante sorteggio e in modo paritetico, esclusi i componenti di diritto;
- b) le restanti pratiche (lett. g, h ed i dell'art. 15 del D. L.vo n. 25/2006) sono assegnate dal Presidente, per ciascuna categoria, a rotazione tra i singoli componenti secondo l'ordine di protocollo e a partire dal consigliere più anziano.

3.3) Le pratiche di competenza del consiglio nella composizione di cui all'art. 16 del D. L.vo n. 25/2006, vengono assegnate secondo i seguenti criteri:

- a) i pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7 bis del R.D. 30.1.1941 n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, vengono assegnati dal Presidente del Consiglio a tre componenti, di cui un magistrato giudicante, un magistrato requirente ed un avvocato o professore universitario, ed agli

stessi vengono assegnati i pareri sulle variazioni dei medesimi provvedimenti tabellari; l'individuazione dei relatori è effettuata con provvedimento di durata triennale approvato dal Consiglio con apposita tabella;

- b) nella stessa composizione sono esaminate le questioni connesse alle proposte organizzative delle procure;
- c) le restanti pratiche (lett. d ed e dell'art. 15 del D. L.vo n. 25/2006) sono assegnate dal Presidente, per ciascuna categoria, a rotazione tra i singoli componenti secondo l'ordine di protocollo e a partire dal consigliere più anziano per i consiglieri togati e secondo l'ordine alfabetico per i consiglieri non togati.

3.4) In caso di connessione il Presidente, sentito il Consiglio, può disporre la riunione anche solo di alcuno degli affari suscettibili di riunione.

3.5) Le pratiche, ove possibile, non sono assegnate ad un componente che opera nel medesimo Ufficio e in nessun caso al magistrato direttamente interessato al provvedimento.

Nel caso di incompatibilità la pratica viene assegnata al componente che segue secondo l'ordine di anzianità. Quando l'assegnazione avviene per sorteggio, il nome del consigliere incompatibile estratto viene accantonato e si procede all'estrazione di altro nominativo. Al consigliere incompatibile è assegnata la prima pratica successiva nell'ordine del giorno per la quale non sia incompatibile.

ART. 4 REDAZIONE DEL VERBALE

4.1) Il verbale è redatto dal segretario, e in sua assenza dal magistrato meno anziano, sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi.

4.2) Il verbale contiene l'indicazione dei componenti presenti, dell'ora di inizio e chiusura dei lavori, l'oggetto, il risultato delle votazioni e, ove siano state prese a maggioranza, anche le dichiarazioni dei componenti che ne facciano richiesta.

4.3) Ciascun componente può chiedere, durante la riunione, che sia letta la parte di verbale già redatta e l'inserimento in esso di sue specifiche dichiarazioni.

4.4) Il testo non definitivo di verbale è inviato al più presto, in via riservata, ai componenti che hanno preso parte alla deliberazione.

Il verbale viene approvato nella riunione successiva.

Se alcuno dei componenti non ritenga il verbale conforme a quanto deliberato o, nel corso della discussione, espresso, potrà chiedere che vengano apportate le relative modificazioni.

In caso di dissenso, verrà deliberato, anche con votazione delle diverse proposte, il testo del verbale.

4.5) Il verbale approvato è inviato in copia al Consiglio superiore della Magistratura. E' inviato inoltre ai dirigenti degli Uffici giudiziari perché lo trasmettano ai Magistrati ed ai Consigli dell'Ordine del distretto, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento in relazione a ragioni di riservatezza.

ART. 5 VOTAZIONI

5.1) Il voto dei componenti è espresso in maniera palese.

5.2) A richiesta di almeno un quarto dei componenti presenti, il Presidente dispone la votazione segreta su singoli argomenti o questioni.

ART. 6 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

6.1) Dei pareri e deliberazioni e dei relativi verbali concernenti nomine, tramutamenti, mutamento di funzioni, conferimento di uffici direttivi o che comunque importino valutazioni delle qualità soggettive del magistrato può essere presa visione ed estratta copia, su loro domanda al Consiglio, oltre che dai diretti interessati, da ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ivi compreso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in relazione alle segnalazioni di cui all'art. 11, comma 4 lett. f), e comma 5, ed all'art. 13, comma 3, del D.L.vo n. 160/2006.

6.2) Di ogni altra deliberazione e parere, salvo che di quelli coperti da segreto, chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia.

6.3) Il diritto di accesso si esercita in via informale o formale in conformità alla normativa vigente. Responsabile del procedimento di accesso è il Segretario del Consiglio giudiziario.

ART. 7 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

7.1) Alle sedute nelle quali si discute e si esprimono pareri sulle seguenti materie:

- a. tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7 bis del R.D. 30.1.1941, n. 12;
- b. criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari;
- c. vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto;
- d. pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

possono assistere i magistrati (ordinari ed onorari) e gli avvocati del distretto.

7.2) Non sono pubbliche le sedute quando si trattano questioni per le quali sussistano prevalenti ragioni di riservatezza ritenute dal Consiglio su richiesta anche di un solo componente.

7.3) Per le pratiche relative alle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), g), h) ed i) del D. L.vo n. 25/2006, i componenti avvocati e professore universitario possono assistere alle sedute limitatamente alla fase della relazione da parte del consigliere a ciò delegato ed ai chiarimenti dallo stesso forniti su richiesta degli altri consiglieri presenti.

7.4) Il Consiglio giudiziario può anche deliberare, a maggioranza, di pubblicizzare, mediante comunicati stampa o altro sistema equivalente, sue deliberazioni riguardanti materie di interesse generale correlate all'amministrazione della giustizia nel distretto.

Art. 8 ISTRUTTORIA NELLA FORMULAZIONE DEI PARERI SUI MAGISTRATI

8.1) I pareri vengono redatti con criteri di uniformità, seguendo gli schemi predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il parere deve tenere conto di eventuali situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati circa fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità del valutando.

8.2) Il Consiglio restituisce ai dirigenti degli uffici i rapporti informativi dagli stessi redatti qualora siano carenti o incompleti nella indicazione degli elementi rilevanti per la valutazione, dandone comunicazione al magistrato interessato. I rapporti dovranno essere redatti anche su supporto informatico.

8.3) Il Consiglio Giudiziario su richiesta motivata del relatore o di altro componente del Consiglio dispone l'acquisizione di provvedimenti redatti dal magistrato, di ulteriori atti e documenti ovvero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione.

8.4) I componenti del Consiglio Giudiziario a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini della valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigente dell'ufficio o già risultanti dal fascicolo, ne danno tempestivamente notizia al Consiglio Giudiziario per gli approfondimenti istruttori.

8.5) Quando emergono elementi che possono portare alla formulazione di un parere negativo o non positivo in ordine alla valutazione della professionalità, il Consiglio Giudiziario, prima di formulare il parere, dispone la comunicazione degli atti al magistrato interessato, assegnando un termine per l'eventuale deposito di una memoria e di documenti, con facoltà dell'interessato di richiedere di essere sentito personalmente.

ART. 9 POTERI ISTRUTTORI

9.1) A ogni componente del Consiglio spettano i poteri istruttori previsti dalla legge.

9.2) La segreteria provvederà alla raccolta d'ufficio e in tempi ristretti di tutti gli elementi necessari allo svolgimento dell'istruttoria di ogni pratica al fine di assicurare la semplificazione e accelerazione dei procedimenti avanti il consiglio giudiziario.

9.3) E' facoltà dei Consigli dell'Ordine di far pervenire prima di ogni riunione memorie scritte sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10 COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

10.1) Presso il Consiglio Giudiziario è istituito il Comitato Pari Opportunità, con la composizione e le funzioni determinate dalla Deliberazione 9 aprile 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura.

10.2) Il Comitato pari opportunità si riunisce di regola con cadenza bimestrale presso la sede del Consiglio Giudiziario in Venezia, e si avvale della struttura di Segreteria di questo.

Potranno essere fissate riunioni del Comitato con cadenze più ravvicinate, in relazione a motivate esigenze (ad esempio in vista della formazione delle tabelle), su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno due componenti.

Con deliberazione della maggioranza dei componenti del Comitato, le riunioni

potranno tenersi – eventualmente a rotazione – presso le diverse sedi degli Uffici del Distretto.

La convocazione contenente l'ordine del giorno sarà predisposta a cura del presidente e diffusa tra i componenti tramite la segreteria del Consiglio Giudiziario almeno 5 giorni prima della riunione.

Nella formazione dell'ordine del giorno il presidente terrà conto di eventuali segnalazioni o richieste pervenute relative a questioni di competenza del Comitato pari opportunità.

Di ogni seduta e delle eventuali delibere adottate sarà redatto verbale, a cura del Segretario del Comitato, che verrà trasmesso al Consiglio Giudiziario. L'incarico di segretario sarà assunto dal componente magistrato di minore anzianità presente nella seduta.

Art. 11 COMMISSIONE FLUSSI

11.1) La Commissione Flussi procederà all'analisi dei dati di ciascun ufficio giudiziario (anche con riferimento alle sezioni distaccate) non soltanto nel momento della proposta tabellare, ma con cadenza annuale; la raccolta e il monitoraggio dei dati dovrà avvenire costantemente durante il corso dell'anno.

11.2) Previo interpello tra tutti i magistrati del distretto e previa segnalazione della disponibilità di avvocati da parte dei Consigli degli Ordini aventi sede nel distretto, il Consiglio giudiziario nomina la commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze negli uffici del distretto.

11.3) La Commissione è formata: da tre componenti del Consiglio giudiziario; da un Giudice di pace componente della Sezione autonoma; da 6 magistrati, di cui tre addetti, anche prevalentemente, al settore civile, tre addetti, anche prevalentemente, al settore penale, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica; due avvocati, di cui un civilista e un penalista. La Commissione potrà dotarsi di un regolamento interno.

11.4) Il Consiglio Giudiziario si avvale della Commissione ai fini dell'istruttoria nell'ambito dei procedimenti di esame delle proposte e delle variazioni tabellari e in ogni altro caso ritenuto opportuno. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione dei dirigenti degli uffici, dei dirigenti delle Cancelleria interessate, di referenti informatici, dei rappresentati del CISIA. La Commissione si può suddividere in sottocommissioni.

11.5) Il progetto organizzativo dell'ufficio dovrà evidenziare i programmi di definizione dei procedimenti sulla base delle risorse disponibili e le previsioni sui tempi di definizione degli affari, indicando altresì quelli effettivi.

ART. 12 STATUS DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

12.1) Il Consiglio acquisisce dai dirigenti degli uffici ai quali sono addetti i componenti eletti i provvedimenti di esonero parziale, nella misura stabilita dal Consiglio Superiore della Magistratura, degli stessi consiglieri dall'attività giudiziaria ordinaria. Il Consiglio, inoltre, tramite il Presidente, verifica annualmente l'effettiva attuazione dell'esonero parziale dal lavoro ordinario dei componenti eletti, attraverso l'acquisizione dai medesimi dirigenti di una relazione comparativa sulle modalità di esonero e sul carico delle attività assegnate.

ART. 13 PUBBLICAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

13.1) Il presente regolamento ed ogni sua futura eventuale modificazione od integrazione, è comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura ed a tutti i magistrati del distretto.

13.2) Le modifiche al regolamento devono essere inserite all'ordine del giorno e trattate con un preavviso di almeno 10 giorni.